



Le denunce

La denuncia è l'atto col quale il sanitario informa una pubblica autorità relativamente a fatti o notizie appresi nell'esercizio della professione, di cui è obbligato per legge a riferire; le sue caratteristiche sono: l'obbligatorietà, l'iniziativa del denunciante, la professionalità, l'oggetto, la finalità, la destinazione e la sanzione.

Obbligatorietà. Deriva da una disposizione di legge ed ha carattere inderogabile, è necessario però che il medico sia venuto a conoscenza del fatto per diretta acquisizione, prestando la propria attività professionale in circostanze strettamente inerenti al fatto stesso.

L'imposizione di legge costituisce la giusta causa di rilevazione del segreto professionale.

Per il medico pubblico o incaricato di pubblico servizio il contenuto della denuncia è sottoposto al segreto di ufficio.

Iniziativa. il medico è tenuto a redigere la denuncia e inviarla a destinazione di iniziativa propria, pertanto il medico deve conoscere quali sono le denunce che gli competono, deve sapere quando esse vanno fatte, deve compilarle nelle forme e nei modi prescritti dalla legge e deve curarne personalmente l'inoltro all'autorità competente nei termini di tempo prescritti. **In ambito ospedaliero spetta al primario del reparto redigere le denunce, mentre è compito del direttore sanitario curarne la trasmissione all'autorità competente (art. 5 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128).**

Professionalità. Deriva dalla qualifica del denunciante e dalla natura tecnica del fatto segnalato.

Oggetto. Riguarda fatti di interesse pubblico, a differenza dei certificati, molti dei quali hanno solo un interesse privato, e può essere in contrasto con gli interessi dell'assistito.

Destinatario. E' una pubblica autorità, quale il sindaco, l'ASL, l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza, gli enti infortunistici o altre strutture socio-sanitarie.

Sanzione. L'omissione o il ritardo della denuncia comporta una contravvenzione.

Le denunce amministrative

Le denunce amministrative interessano l'attività della pubblica amministrazione.

- Dichiarazione di nascita e di morte, entrambe da inoltrarsi all'ufficiale di stato civile ai fini della formazione rispettivamente dell'atto di nascita e di quello di morte (in alcuni casi)
- Denuncia delle cause di morte
- Denuncia di infanti deformi
- Denuncia di neonati immaturi

Alcune denunce amministrative

Dichiarazione delle nascite. (art. 67 dell'Ordinamento dello stato civile) Si deve fare all'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) nei 10 giorni successivi alla nascita. L'obbligo della dichiarazione sorge per il medico quando ha presenziato al parto e mancano le persone legalmente tenute alla denuncia (padre o suo procuratore), oppure egli ha fondati motivi di ritenere che omettano di farla, o quando esercita le funzioni di direttore di una maternità, altrimenti il medico si limita a rilasciare il certificato di assistenza al parto. Nell'atto di nascita vengono enunciati il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato ed il nome impostogli. Se i genitori non sono sposati il riconoscimento del figlio naturale può essere fatto da entrambi, dalla madre, dal padre o da nessuno dei due; in quest'ultimo caso il bambino viene dichiarato figlio di genitori ignoti e riceve il nome dall'ufficio di stato civile. La dichiarazione deve essere fatta anche dei bambini nati morti e il dichiarante deve specificare se il bambino è nato morto o è morto dopo la nascita.

Dichiarazione delle morti. (art. 138 dell'ordinamento dello stato civile) Deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato. L'atto di morte deve riportare il luogo, il giorno e l'ora della morte; le generalità del defunto, del coniuge superstite, dei genitori e quelle dei dichiaranti.

Nel caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada o in luoghi pubblici, di morte di persone che vivono sole o comunque di persone sconosciute, deve essere avvertita l'Autorità giudiziaria da cui dipende l'autorizzazione alla rimozione della salma, la quale viene trasportata all'Obitorio comunale per gli accertamenti previsti dalla legge o per il riconoscimento.

Denunce delle cause di morte. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria) Vanno fatte entro 24 ore dall'accertamento del decesso al sindaco ed all'ufficiale sanitario. Per le persone decedute con assistenza medica la denuncia spetta al *medico curante*, privato o ospedaliero; per le persone decedute senza assistenza medica la denuncia spetta al *medico necroscopo*; l'obbligo della denuncia riguarda pure i medici che abbiano potuto accertare le cause di morte mediante indagini anatomico-patologiche. Qualora sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico denunciante deve darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Denuncia degli infanti deformi. (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie) Entro due giorni dal parto, al quale abbia prestato assistenza, il medico deve denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante affetto da deformità congenite con particolare riguardo alle anomalie e difetti dell'apparato locomotore.

Il modulo richiede la dettagliata descrizione della deformità, notizie sul nato (sesso, vitalità, ordine di nascita, ecc.), sulle eventuali circostanze anormali verificatesi durante la gravidanza, sulle terapie attuate, sui genitori e sugli ascendenti.

Denuncia dei neonati immaturi. (R.D. 26 maggio 1940, n. 1364 e D.M. 11 ottobre 1940) Deve essere fatta entro 24 ore dal parto all'ufficiale sanitario del comune. E' considerato immaturo ogni neonato di peso inferiore ai 2.500 grammi, indipendentemente dalla durata della gravidanza.

Le denunce sanitarie

Le denunce sanitarie riguardano fatti attinenti alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, generalmente in correlazione con le attività di prevenzione.

Tra queste troviamo: la denuncia di lesioni invalidanti, di malattie infettive e diffuse, di malattie veneree, di malattie professionali, di apparecchi radiologici, la segnalazione di persone tossicodipendenti, la relazione su fatti che possono interessare la sanità pubblica. Nel quadro della normativa assicurativo-sociale, anche per la quale vi sono atti dovuti da parte del medico, rientrano: il primo certificato di infortunio industriale, il certificato medico di continuazione di inabilità, il certificato medico definitivo di infortunio, il certificato di malattia professionale, la denuncia di infortunio agricolo, la denuncia di radio-lesioni.

Denunce sanitarie (Sindaco - A.S.L.)

Denuncia delle cause di morte - 24 ore
 Denuncia di nascita di infanti deformi - 2 giorni dal parto
 Segnalazione di nascita di infanti immaturi - 24 ore
 Denuncia dei casi di lesioni invalidanti - 2 giorni
 Notifica delle malattie infettive e diffuse - immediata
 Notifica dei casi di AIDS - Istituto Superiore di Sanità e Regione in anonimato
 Denuncia delle malattie veneree - immediata
 Denuncia delle malattie di interesse sociale - A.S.L.(malaria, pellagra, ecc.)
 Comunicazione delle vaccinazioni obbligatorie - A.S.L.
 Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari - 2 giorni A.S.L.
 Denuncia di detenzione di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive - Prefetto per gli apparecchi; Ministero Industria per Sostanze entro 5 giorni
 Segnalazione degli interventi interruttivi della gravidanza - A.S.L. entro 10 giorni sia prima che dopo i 90 giorni di gravidanza in anonimato
 Segnalazione di persone tossicodipendenti - S.E.R.T. in anonimato appena possibile

Denunce all'autorità giudiziaria: REFERTO

Art. 365 c.p.

"Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio, omette o ritarda di riferire all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale"

Omissa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale

Art. 361 c.p.

"Il Pubblico Ufficiale, che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità a cui abbia obbligo di riferire un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.

La pena è la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o un Agente di Polizia Giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato nel quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa"

Differenze tra referto e denuncia di reato

- QUANTO ALLE PERSONE, SONO OBBLIGATI AL REFERTO GLI ESERCENTI UNA PROFESSIONE SANITARIA, MENTRE ALLA DENUNCIA SONO TENUTI TUTTI I MEDICI CHE ASSUMONO LA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
- QUANTO AL FATTO OGGETTO DELL'INFORMATIVA, IL REFERTO RIGUARDA SOLO I DELITTI PROCEDIBILI DI UFFICIO, MENTRE LA DENUNCIA COMPRENDE OGNI TIPO DI REATO (DELITTO O CONTRAVVENZIONE) PROCEDIBILE DI UFFICIO.
- QUANTO AL CONTENUTO, IL REFERTO IMPLICA UN GIUDIZIO TECNICO DI NATURA PROGNOSTICA E DIAGNOSTICA, CIRCA LA NATURA DELLE LESIONI, LE CAUSE, I MEZZI E LE CONSEGUENZE CHE NE POSSONO DERIVARE IN ORDINE AL TERMINE DI GUARIGIONE, AL PERICOLO DI VITA O A POSTUMI RESIDUI. TUTTO CIÒ NON È RICHIESTO NELLA DENUNCIA, CHE HA CARATTERE MERAMENTE GIUDIZIARIO E SI LIMITA ALLA PURA NOTIZIA DI REATO, INDICANDO IL REO, LA VITTIMA, IL TESTIMONE E GLI ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI.

QUANTO ALL'ESIMENTE, NON VI È OBBLIGO DI REFERTO QUALORA LA PERSONA ASSISTITA VENGA SOTTOPOSTA A PROCEDIMENTO PENALE, MENTRE LA DENUNCIA NON PREVEDE QUESTA CIRCOSTANZA.

QUANTO AI TERMINI DI PRESENTAZIONE, LA DENUNCIA DEVE ESSERE TRASMESSA SENZA ALCUN RITARDO, MENTRE IL REFERTO DEVE PERVENIRE ENTRO 48 ORE, SALVO PERICOLO DI RITARDO.

Caratteristiche essenziali del referto

CHI DEVE REFERTARE

Tutti coloro che, esercenti una professione sanitaria, hanno recato assistenza o opera al paziente, con facoltà di redigere e sottoscrivere un solo atto o atti separati; deve essere presentato referto anche in occasione di prestazioni gratuite e spontanee di assistenza (se la prestazione è continuativa) e/o opera (se la prestazione è transitoria o occasionale).

IN CHE OCCASIONI SI DEVE REFERTARE

Ogni qual volta le circostanze oggettive del caso presentino i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio.

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEL REFERTO

Chi redige il referto deve farlo pervenire all'autorità competente entro 48 ore o, se vi è pericolo di ritardo, immediatamente.

CONTENUTI DEL REFERTO

Generalità della/e persona/e che ha/hanno richiesto l'assistenza o l'opera del sanitario
Luogo, tempo ed altre circostanze dell'intervento
Generalità dell'offeso o quanto altro serva per identificarlo
Tutte le altre notizie che servano a stabilire le circostanze, cause del delitto, mezzi con i quali è stato commesso lo stesso e gli effetti procurati o potenziali

A CHI VA PRESENTATO IL REFERTO

Al Procuratore della Repubblica nella località sede di Tribunale. In subordine e come tramite alle seguenti autorità:
Agli ufficiali di Polizia Giudiziaria (Ufficiali e Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e della Pubblica Sicurezza)
Al Sindaco, qualora nel comune non vi siano i predetti Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Delitti di maggiore interesse medico con obbligo di referto

- ART. 438. Epidemia
- ART. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
- ART. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
- ART. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
- ART. 443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti
- ART. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive
- ART. 445. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
- ART. 575. Omicidio doloso
- ART. 579. Omicidio del consenziente
- ART. 580. Istigazione o aiuto al suicidio
- ART. 582. Lesione personale dolosa lieve
- ART. 583. Lesione personale dolosa grave e gravissima
- ART. 584. Omicidio preterintenzionale
- ART. 586. Morte conseguente ad altro delitto
- ART. 589. Omicidio colposo
- ART. 590. Lesione personale colposa grave e gravissima, se derivanti da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o alle malattie professionali (L. 24.11.81, N. 689)

Altri delitti con obbligo di referto

- ART. 591. Abbandono di persone minori o incapaci
- ART. 593. Omissione di soccorso
- ART. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza
- ART. 643. Circonvenzione di persone incapaci
- ART. 17, 18, 19 Legge 22.05.78, N. 194. Interruzione della gravidanza per colpa e parto prematuro; interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, ecc (sempre che la donna stessa, assistita dal medico, non venga esposta a procedimento penale
- Legge 15.02.96, N. 66 (norme contro la violenza sessuale). Violenza sessuale commessa nei confronti del minore di anni 14; violenza commessa dal genitore, dal convivente, dal tutore o da persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni; violenza commessa ad altro delitto, per il quale si procede di ufficio; se la persona offesa non ha compiuto i 10 anni

Delitti che escludono l'obbligo di referto *Esporrebbero la persona assistita a procedimento penale*

1. ART. 396. Uso di armi in duello
2. ART. 578. Infanticidio (quando la persona assistita è la madre)
3. ART. 588. Rissa
4. ART. 642. Mutilazione fraudolenta della propria persona
5. ART. 581. Delitto di percosse
6. ART. 582. Lesione personale volontaria dalla quale derivi una malattia di durata non superiore ai 20 gg (sempre che non concorrano circostanze aggravanti previste dagli art. 583, poiché si procederebbe di ufficio)
7. ART. 590. Lesione personale colposa, salvo che si tratti di lesione grave o gravissima, limitatamente ai fatti commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (L. 24.11.81, N. 689)